



EMANUELA CALPONA

Dottore in Giurisprudenza – Università di Messina

## CONGELAMENTO DELLA PAGINA *FACEBOOK* E LESIONE DEI DIRITTI ALL'IDENTITÀ E ALL'IMMAGINE

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. Una pronuncia innovativa. – 3. La giurisprudenza in materia. – 4. La tutela risarcitoria. – 5. Conclusioni.

1. – La vicenda trae origine dall'applicazione di una misura sanzionatoria consistente nel congelamento di una pagina Facebook posta in essere dalla società Facebook Ireland Limited nei confronti di un utente.

Nella fattispecie un utente Facebook pubblica sul proprio profilo un video raffigurante un incontro tra due noti tennisti, tenutosi il 4 Luglio 2018. Il video in questione viene tratto dal ricorrente da una pagina pubblica di Instagram del torneo di Wimbledon.

A seguito di ciò, la società Star India Private Limited provvede a segnalare alla società Facebook Ireland il presunto abuso posto in essere dall'utente, consistente nella violazione della proprietà intellettuale di terzi.

L'utente, nonostante l'immediata rimozione del sopracitato video, si vede applicata la misura sanzionatoria da parte della società Facebook, consistente nel congelamento della propria pagina. Propone, allora, ricorso *ex art* 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pordenone, il quale, nell'accogliere la domanda, ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'emanazione del provvedimento d'urgenza.

In relazione al *fumus boni iuris*, il Tribunale ha ritenuto sussistente la parvenza della fondatezza della domanda. Difatti, la condotta posta in essere dall'utente, oggetto di sanzione, consistente nella pubblicazione sul proprio profilo di un video raffigurante una partita di tennis, non integrerebbe il presupposto richiesto di una seria e reiterata violazione della proprietà intellettuale di terzi, tale da giustificare l'applicazione di una misura sanzionatoria. Il sopracitato video, difatti, era stato tratto da una pagina pubblica di In-



stangram dedicata al torneo di Wimbledon. Pertanto, nessuna violazione della proprietà intellettuale era configurabile.

In relazione al *periculum in mora*, il Tribunale ha ritenuto che il congelamento della pagina Facebook determini per l'utente un pregiudizio grave ed irreparabile, non ristorabile economicamente. Il protrarsi della sopracitata misura sanzionatoria comporta, infatti, per l'utente l'assoluta perdita di interesse nei confronti della pagina, nonché la vanificazione di tutta l'attività svolta dal ricorrente per la sua implementazione, con una irrimediabile perdita di *followers*.

2. – La sentenza in esame integra una novità nel panorama giurisprudenziale nazionale. Per la prima volta, infatti, un Tribunale italiano dispone che il congelamento della pagina Facebook leda i diritti della persona, cagionando un danno grave ed irreparabile per l'utente.

Poiché, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte<sup>1</sup>, il danno grave ed irreparabile è quel danno non ristorabile economicamente, riguardante i diritti della persona, è da ritenersi che il congelamento della pagina Facebook, che costituisce la proiezione sulla rete della identità personale e della immagine dell'utente, sia lesivo dei diritti della persona<sup>2</sup> e, in particolare, del diritto alla identità personale<sup>3</sup> e del diritto all'immagine<sup>4</sup>.

Dalla sentenza in esame, si evince, dunque, come i sopracitati diritti<sup>5</sup>, di elaborazione

---

<sup>1</sup> *Ex multis* Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2011, n. 5536, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>2</sup> G. CASSANO, *Persona e diritto civile*, Napoli, 2000, p. 1 ss.; V. DEGNI, *Le persone fisiche ed i diritti della personalità*, Torino, 1939; M. DOGLIOTTI, *La tutela della personalità*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, I, p. 56 ss.; B. BLASCO, *I diritti della personalità*, Frosinone, 2018, p. 1 ss.; G. ALPA, A. ANSALDO, *Le persone fisiche. Artt. 1-10, 2013*, Milano, p. 1 ss.; M.A. LIVI, *Il diritto al nome nel prisma dell'identità personale*, Torino, 2002, p. 1 ss.

<sup>3</sup> Cass. civ., 22 giugno 1985, n. 3769, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 3049; L. BIGLIAZZI GERI, *Impressioni sull'identità personale*, in *Dir. inf.*, 1985, p. 568; F. BUSNELLI, *La persona alla ricerca della identità* in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, p. 13; G. CASSANO, *Il diritto all'identità personale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, II, p. 351; B. IANNOLO-G. VERGA, *Il diritto all'identità personale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, II, p. 453.

<sup>4</sup> Cass. civ., 10 giugno 1997, n. 5175, in *Danno resp.*, 1997, p. 579, con nota di Carbone; P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, p. 1163; T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, p. 165; M. DOGLIOTTI, *Immagine ed identità personale: soggetti forti e soggetti deboli*, in *Dir. fam. pers.*, 1997, p. 1436; A. DI MAJO, *Profili dei diritti della personalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, p. 69.

<sup>5</sup> A. SCALISI, *Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990, p. 143 ss.; S. RUSCICA, *Strategie di tutela. Inibitori e Risarcimento dei danni. Internet*, Padova, 2013, p. 31.



dottrinale<sup>6</sup> e giurisprudenziale<sup>7</sup>, tutelino l'individuo non solo in ambito sociale, ma anche nel mondo virtuale. Difatti, la piattaforma digitale e, in particolare, il proprio profilo diventa l'esplicazione della identità personale e della immagine dell'utente<sup>8</sup>.

3. – A livello europeo, la Corte di Giustizia si è pronunciata in una questione riguardante la violazione di un diritto della personalità attraverso l'uso dei social network in una celebre sentenza<sup>9</sup> che costituisce il primo intervento della Corte in questioni legate all'utilizzo di internet.

La controversia trae origine da due diverse domande pregiudiziali, poi riunite, sollevate l'una dalla *Bundesgerichtshof* (causa *eDate*) e l'altra dal Tribunale *de grande instance* di Parigi (causa *Martinez*), relativamente ad asserite lesioni del diritto alla immagine e del rispetto alla vita privata.

Nel primo caso, un cittadino tedesco conveniva in giudizio una società Austriaca, gestore di un portale internet nel quale erano state riportate informazioni diffamatorie alla sua persona.

Nel secondo caso, invece, gli attori, cittadini francesi, convenivano in giudizio una società, proprietaria di un giornale, lamentando la violazione del loro diritto alla immagine e della loro vita privata, a causa della diffusione di informazioni e foto relative agli stessi.

Al di là della questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione competente, sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, dalla sopracitata sentenza si evince come la piattaforma virtuale sia considerata la proiezione dell'immagine e della identità del soggetto. Pertanto, ancorché le due fattispecie siano ben diverse rispetto al caso, oggetto della sentenza in esame, si può ravvisare in esse un precedente giurisprudenziale.

---

<sup>6</sup>G. ALPA-G. RESTA, *Autonomia privata e i diritti della personalità*, Torino, 2006, p. 671; G. TAMBURINO, *Le persone fisiche: vicende e posizioni giuridiche, diritti della personalità, alimenti, tutela della persona fisica incapace o bisognosa*, Torino, 1990, p. 10; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità: diritto alla identità personale, diritto ai segni distintivi personali, diritto morale e diritto d'autore*, Milano, 1982, p. 194 ss.; G. ALPA-M. BESSONE-V. CARBONE, *Diritti della personalità e danno morale*, Torino, 1990, p. 1 ss.

<sup>7</sup>Cass. civ., 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, p. 2211; Cass. civ., 7 febbraio 1996, n. 978, in *Dir. inf.*, 1997, p. 116; Corte Cost., 3 febbraio 1994, n. 13, in *Fam. dir.*, 1994, p. 137; Cass. civ., 1 dicembre 2004, n. 22513, in *Danno resp.*, 2005, p. 969; Cass. civ., 10 aprile 1996, n. 3341, in *Riv. it. dir. lav.*, 1997, II, p. 66; Trib. Roma, 19 giugno 1986, in *Dir. inf.*, 1988.

<sup>8</sup>S. LANDINI, *Identità digitale, la tutela della persona e proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, p. 180.

<sup>9</sup>Corte giust., 25 ottobre 2011, c. riun. n. 509/09 e n. 161/10, *eDate Adverting GmbH c.x. e Oliver Martinez C.MGN Limited*, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).



In tale prospettiva, il Tribunale di Pordenone si inserisce a pieno nell'orientamento che può cogliersi nella giurisprudenza dei singoli Paesi Europei e della Corte di Giustizia in merito alla lesione dei diritti della personalità attraverso l'uso delle piattaforme digitali.

Un'ulteriore pronuncia della Grande Sezione della Corte di Giustizia<sup>10</sup> ha visto coinvolta la società Facebook in una fattispecie, anch'essa diversa da quella in esame, riguardante la disattivazione di una fan-page, che era stata disposta dall'Autorità di Vigilanza tedesca per la protezione dei dati personali.

La disattivazione della fan-page era stata posta in essere dalla sopracitata Autorità per sanzionare la società, che si occupava di essa, e la società Facebook, le quali non avevano provveduto ad informare i visitatori della pagina della elaborazione dei loro dati personali, adoperata mediante i cookie. La lesione riguarda, quindi, in questo caso, il diritto alla protezione dei dati personali e non direttamente i diritti all'identità personale e all'immagine del titolare della pagina oscurata.

A livello nazionale, invece – come si è accennato – la sentenza non presenta precedenti. Difatti, la Suprema Corte si è sempre occupata del rapporto-bilanciamento<sup>11</sup> tra i diritti della personalità ed il diritti di cronaca<sup>12</sup>, così come anche la giurisprudenza di merito<sup>13</sup>.

Vi è solo una pronuncia del Tribunale di Roma<sup>14</sup>, la quale si occupa della lesione dei diritti della persona in una controversia riguardante Facebook.

La fattispecie, però, è diversa e, in qualche modo, speculare rispetto alla sentenza di cui si discute.

In particolare, il Tribunale di Roma ha, con tale sentenza, condannato la società Facebook al risarcimento del danno per la lesione dei diritti della personalità, dei diritti di proprietà industriale e del diritto d'autore nei confronti della Rete Televisiva Italiana Spa e P.V.

La fattispecie verteva sulla creazione di un profilo Facebook, nel quale erano stati

---

<sup>10</sup> Corte Giust. UE, 5 giugno 2018, n. 210, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1805, con nota di Riccio.

<sup>11</sup> A. SIROTTI GAUDENTI, *Social network, diritto alla privacy e reputazione delle imprese*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, p. 133; F. LA ROCCA, *I diritti morali d'autore e i diritti della personalità delle persone giuridiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, p. 269; F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno resp.*, 2014, p. 1101 ss.

<sup>12</sup> Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28084, in *Foro it.*, 2019, I, p. 227; Cass. civ., sez III, 14 ottobre 2008, n. 25157, in *Foro it.*, 2009, p. 2762; Cass. civ., sez III, 20 ottobre 2009, n. 22190, in *Mass. Giur. it.*, 2009; Cass. civ., 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro It.*, 1984, I, p. 2711.

<sup>13</sup> Corte App. Roma, 11 febbraio 1991, in *Giust. civ.*, 1991, p. 428.

<sup>14</sup> Trib. Roma, 15 febbraio 2019, n. 3512, in *Quod. giur.*, 2019.



pubblicati video e commenti, che utilizzavano termini offensivi nei confronti di un'attrice e della società che l'aveva scelta come interprete della serie di un cartone animato giapponese.

La società Facebook viene condannata al risarcimento dei danni per aver concorso con la propria condotta omissiva alle violazioni poste in essere dagli utenti, che avevano materialmente creato il profilo e caricato i contenuti plurioffensivi.

A differenza della sentenza oggetto della presente nota, la società Facebook viene condannata non già per la propria condotta commissiva, bensì per la propria condotta omissiva, ossia per non avere adottato le misure sanzionatorie dovute.

Dal confronto delle due sentenze emerge un denominatore comune: il profilo Facebook è considerato da entrambi i giudici nazionali la proiezione dei diritti della personalità.

L'utente, attraverso la propria pagina, manifesta la propria immagine e la propria identità personale sul social network.

Pertanto, sia il congelamento ingiustificato della propria pagina, sia il mancato controllo sui suoi contenuti, sarebbero lesivi dei diritti della personalità.

4. – Il Tribunale, nel condannare la società Facebook Ireland all'immediato ripristino del profilo personale del ricorrente, dispone, altresì, l'applicazione della misura coercitiva di cui all'art.614bis cpc denominata *astreintes*<sup>15</sup>, fissando una somma di denaro nella misura pari ad euro 150 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del presente provvedimento.

L'applicazione di tale misura coercitiva indiretta, introdotta recentemente con la legge 6 Agosto 2015 n 132, è disposta dal Giudice per incentivare il resistente alla esecuzione del provvedimento d'urgenza.

Ciò dimostra, come in tale fattispecie, ci sono in giuoco diritti afferenti la persona, che, come tali, necessitano di una tutela immediata.

Di tale misura la giurisprudenza di merito ha già fatto applicazione in numerose sen-

---

<sup>15</sup>S. VINCRE, *Le misure coercitive ex art 614 bis cpc dopo la riforma del 2015*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2017, p. 368 ss.; S. MAZZAMUTO, *L'astreinte all'italiana si rinnova: la riforma della comminatoria di cui all'art 614 bis cpc*, in *Europa dir. priv.*, I, 2016, Milano, p. 11 ss; I. PAGI, *L'effettività della tutela in materia di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2016, p. 209; G. RAMPAZZI, *L'ambito di applicazione delle misure di coercizione indiretta ex art 614 bis cpc*, in *Aa.Vv., Trasformazioni e riforme del processo civile*, a cura di C. Besso, G. Frus, G. Rampazzi e A. Ronco, Torino, 2015, p. 364 ss.; I. GAMBOLI, *Le misure di coercizione indiretta ex art.614 bis cpc*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1283 ss.



tenze<sup>16</sup>. Tuttavia, i tribunali hanno applicato la misura in esame in fattispecie del tutto diverse rispetto alla fattispecie su cui il tribunale di Pordenone si è pronunciato.

Vi è solo una sentenza del Tribunale di Roma<sup>17</sup> che ne ha disposto l'applicazione in un caso riguardante i social networks.

La fattispecie verteva sulla pubblicazione di foto ed immagini di un minore posta in essere dalla madre sui social, nonostante l'opposizione del padre. In tale sentenza, il giudice, nel condannare la madre, dispone *ex officio* l'applicazione di una *astreintes*, in assenza di una domanda di parte, fissando la stessa nella misura di 150 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Sul piano risarcitorio, invece, la sentenza in commento nulla dispone.

Difatti, nessuna domanda di risarcimento del danno era stata formulata dal ricorrente in giudizio.

Tuttavia, la sentenza, nell'affermare che il congelamento della propria pagina integri un danno grave ed irreparabile, legittima l'utente, che si trovi in una situazione analoga, a chiedere il risarcimento per il danno subito<sup>18</sup> a causa della condotta commissiva posta in essere dalla società Facebook.

Trattandosi di una lesione ai diritti della persona, il danno subito è il danno non patrimoniale *ex art 2059 cc*<sup>19</sup>. Pertanto, la sua quantificazione dovrà avvenire in via equitativa, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>20</sup>. Tuttavia, in tal caso, è necessario che l'utente dimostri il danno subito, non coincidendo lo stesso con la lesione dell'interesse.

## 5. – In un mondo caratterizzato dall'evoluzione tecnologica, anche i diritti della per-

---

<sup>16</sup> Trib. Velletri, sez II, 28 dicembre, n. 3538, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Trib. Bologna, sez II, 19 aprile 2018, n. 985, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Trib. Torino, sez III, 7 marzo 2018, n. 1096, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Trib. Ivrea, 15 novembre 2017, n. 957, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Trib. Treni, 5 luglio 2017, n. 537, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Trib. Pescara, 21 marzo 2017, n. 408, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Trib. Cagliari, Sez. II, 20 aprile 2016, n. 1276, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Trib. Milano, sez. IV, 5 aprile 2019, n. 3394, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Trib. Roma, sez. IX, 7 marzo 2019, n. 5130, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Corte App. Torino, sez. II, 30 gennaio 2019, n. 190, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>17</sup> Trib. Roma, sez. I, 23 Dicembre 2017 in *Fam. dir.*, IV, 2018, p 381 con nota di Nitti *La pubblicazione di foto di minori sui social network tra tutela della riservatezza e individuazione dei confini della responsabilità genitoriale*;

<sup>18</sup> F. MACIORE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984.

<sup>19</sup> T. TASCONE, *Sulla risarcibilità del danno alla identità personale*, in *Dir. inf.*, 1990, p. 1002.

<sup>20</sup> *Ex multis* Cass. civ., 22 marzo 2018, n. 9385, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

# JUS CIVILE



sonalità subiscono un mutamento. Essi, in origine, offrivano tutela all'individuo nella società reale.

Oggi tutelano l'individuo anche nel mondo virtuale. Con l'avvento dei social network, difatti, il profilo Facebook diventa la proiezione personale dell'utente e, come tale, necessita di essere tutelato. Il congelamento della pagina dell'utente comporta una lesione dei diritti della personalità e, segnatamente, del diritto all'immagine e del diritto all'identità personale.

Tale lesione è ancora più accentuata, qualora si tratti di utenti notori, aventi una certa fama. Difatti, in tal caso, il congelamento del profilo Facebook comporta per essi un grave danno. In tali casi, esso rappresenta, oltre la proiezione dei diritti della personalità, anche uno strumento di lavoro. Pertanto, un eventuale congelamento ingiustificato sarebbe lesivo e pregiudizievole.

Al contrario, la misura sanzionatoria del congelamento della pagina, qualora giustificata, sarà destinata a prevalere sui diritti della personalità.

Essa, però, incidendo sui diritti personalissimi costituzionalmente tutelati, *ex art 2 Cost.*, potrà essere applicata solo come *extrema ratio*.